

STATUTO

FRANTOIO DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR STRADA
DELL'ENAOLI SNC

Numero REA: GR - 201023

Codice fiscale: 06563740486

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla raccolta n. 41989

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA NORME APPLICABILI

Articolo 1 - costituzione e sede sociale

È costituita la società cooperativa agricola denominata **"Frantoio del Parco - Società Cooperativa Agricola Impresa Sociale"**.

La società ha sede nel Comune di Grosseto e potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2 - durata della società

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del D.Lgs. 112/2017, del codice civile e delle leggi statali e regionali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - scopo sociale

La Cooperativa intende esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La cooperativa si propone di contribuire alla salvaguardia e tutela del patrimonio italiano, con particolare riguardo al settore ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani e degli adulti attraverso interventi educativi e di inserimento socio-lavorativo, promuovendo, accompagnando e realizzando azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

La cooperativa in particolare si propone di promuovere e sviluppare una agricoltura rispettosa dell'ambiente e della terra, ove possibile recuperando terre abbandonate o da riqualificare e preservare, nella consapevolezza che la terra con le piante e gli animali è un grande organismo vivente della cui vita l'uomo è responsabile, sviluppando anche progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini e di persone in difficoltà sociale, fisica e/o psichica.

La cooperativa non ha scopo di lucro e opera nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge.

In particolare la Cooperativa ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite in apposito regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La Cooperativa inoltre si propone di assicurare ai propri soci le migliori possibilità di acquisto di prodotti e servizi agricoli.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. Può perciò valersi delle prestazioni e dei servizi di non soci ovvero può svolgere la propria attività anche nei confronti dei consumatori ed utenti non soci, anche fuori del Comune in cui è situata la propria sede sociale.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano aderendo, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad Organismi economici o sindacali, che si propongano iniziative di attività

mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Articolo 5 - oggetto

La società cooperativa, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva di attività agricola, come sono previste dall'art. 2135 cc.

Attraverso lo svolgimento dell'attività esclusiva agricola di cui all'art. 2135 del codice civile la cooperativa esercita in via stabile e principale, le seguenti attività di impresa di interesse generale:

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni - art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 112/17;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 112/17 e all'art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 112/2017;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, ex art. 2, comma 1 lettera o) del D.Lgs. 112/2017, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali; Nell'ambito delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile potrà svolgere le seguenti attività:

- la coltivazione del fondo;
- la silvicoltura;
- l'allevamento del bestiame;
- l'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano <<connesse>> alle precedenti le attività, svolte dalla stessa società agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché le attività di agriturismo.

Sono altresì considerate, "attività agricole connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile", le produzioni di:

- energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Al riguardo si precisa che:

- per fonti "rinnovabili agroforestali": s'intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a);
- per fonti "fotovoltaiche": s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica;

- per "carburanti derivanti da produzioni vegetali": s'intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Allegato I, articolo 2, comma 2);
- per "prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli": s'intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde).

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici strumentali, necessari o utili, alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Infine la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi fra l'altro a solo titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi e gli approvvigionamento del credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché favore di altre cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- e) partecipare anche con oblazioni a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci ed in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e di legami di solidarietà.

La cooperativa collabora con la Regione gli Enti Locali le associazioni e tutto il mondo non profit e privato a sviluppare il benessere delle popolazioni.

Può anche stipulare accordi, contratti a convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

La cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che indirettamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La cooperativa potrà partecipare ai bandi europei, nazionale e regionali e potrà costituire dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 - Numero e requisiti

I soci possono essere: Soci Cooperatori, Soci Sovventori e Soci Finanziatori.

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del c.c. ma non può essere inferiore al minimo stabiliti di legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che vogliono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Essi possono essere agricoltori e in tal caso devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere agricoltori e/o titolari di aziende agricole, sia persone fisiche che giuridiche,
- avere la disponibilità di terreno a qualsiasi titolo
- disporre di competenze per contribuire a sviluppare una agricoltura biologica o biodinamica.

I soci cooperatori possono essere lavoratori, che contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali prestando la propria opera a favore della Cooperativa, sia essi agricoltori o meno.

I soci cooperatori possono altresì essere utenti e fruitori: in tal caso contribuiscono allo sviluppo della cooperativa acquistando i suoi prodotti e/o servizi.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Infine possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, le società e soggetti diversi nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 59/1992.

Articolo 7 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse alla formazione o al fine di completarla ovvero dell'interesse all'inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del

presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 8 - Ammissione a socio

Chi intende esser ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, da far pervenire con qualunque mezzo idoneo all'organo amministrativo, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- b) il proprio curriculum lavorativo ed esperienziale, il tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il quale non potrà essere né inferiore né superiore al limite massimo e minimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione dell'impegno di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Nella domanda di ammissione le persone giuridiche, oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente, dovranno indicare le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che presenta la domanda

L'organo amministrativo accerta l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, ed eventualmente richiede l'integrazione di documentazione a corredo della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Nella deliberazione verranno indicate i tempi e le modalità di versamento del capitale sottoscritto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo dovrà comunicare all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera le motivazioni del rigetto. Dal ricevimento della comunicazione motivata, l'interessato ha 60 (sessanta) giorni di tempo per richiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, in occasione della successiva convocazione.

Ove esista un amministratore unico, le competenze di cui ai commi precedenti spettano all'assemblea dei soci, che sarà prontamente convocata dall'amministratore unico.

Articolo 8 bis - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 9 - obblighi dei soci

Fermo restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo, della quota di capitale sottoscritto;
- b) al versamento della tassa di ammissione (se prevista) non soggetta a restituzione ed acquisita a riserva legale indivisibile;
- c) al versamento dall'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto dei regolamenti interni e delle

delibere adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
e) a partecipare alle assemblee ed alla vita della cooperativa, rispettandone norme statutarie e regolamenti.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrenziale, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti, imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa, senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione da effettuarsi con qualunque mezzo idoneo (a mero titolo esplicativo: pec, raccomandata, ricevuta a mano, fax, ecc.).

Articolo 10 - diritti dei Soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare, i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze delle deliberazioni assembleari e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, di attenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 11 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, causa di morte se il socio è persona fisica, fallimento;
- b) per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, procedure concorsuali se il socio è persona giuridica.

Articolo 12 - recesso

Oltre ai casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per i soci sovventori e per i soci finanziatori, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi mutualistici;
- c) il cui rapporto di lavoro (sia esso subordinato, autonomo, accessorio o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo da portare a conoscenza dell'organo amministrativo la volontà del socio stesso.

Spetta all'organo amministrativo (o all'assemblea in caso di amministratore unico) entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda di constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) commetta gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, da regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivi non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) si renda moroso del versamento della tassa di ammissione (se dovuta) delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
d) nei casi previsti dall'articolo 2286 del c.c.;
e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del c.c.;
f) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità così come previste dall'articolo 6 ed 8 del presente statuto;
g) il cui rapporto di lavoro subordinato venga risolto per giusta causa o giustificato motivo;
h) il cui il rapporto di lavoro non subordinato venga risolto per inadempimento;
i) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
j) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione presso il tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 14 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, sono demandate alle decisioni del tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa a pena di decadenza con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 16 - Liquidazione e rimborso delle azioni

La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

Il pagamento deve essere eseguito nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa del pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV-bis LAVORO E VOLONTARIATO

Articolo 16-bis - Lavoro

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 81/2015.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di

cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.
La Cooperativa dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

Articolo 16-ter - Volontariato

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti stabiliti dalla legge.

La Cooperativa tiene un apposito registro dei volontari e provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività dell'impresa, nonché per la responsabilità civile verso terzi

TITOLO V

TRASFERIMENTO E ACQUISTO QUOTE SOCIALI

Articolo 17 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 18 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI E FINANZIATORI

Articolo 19 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 20 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili previsti del valore di Euro 100 (cento) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

Articolo 21 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo. 22 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei

conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 23 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo e qualora la Cooperativa si renda gravemente inadempiente all'accordo di investimento in forza del quale è stato deliberato l'ingresso del socio sovventore.

Il regolamento dei soci sovventori approvato dall'assemblea disciplina le clausole di recesso, i diritti amministrativi e patrimoniali di questa categoria dei soci.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo 23-bis - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., può deliberare aumenti di capitale sociale da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi per reperire risorse finanziarie.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità, il diritto di recesso, l'esclusione e le condizioni del trasferimento.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni e qualora la Cooperativa si renda gravemente inadempiente all'accordo di investimento in forza del quale è stato deliberato l'ingresso del socio finanziatore, così come disciplinato nel regolamento approvato dall'assemblea.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti; come previsto, possono avere a oggetto anche prestazioni d'opera e servizi.

I versamenti sulle partecipazioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le partecipazioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà a indicarne

altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento delle partecipazioni nei confronti di soggetti per i quali l'organo amministrativo abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

L'emissione di azioni destinate ai soci finanziatori è deliberata dall'assemblea ed è disciplinata con regolamento, con la quale devono essere stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione;
2. le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2481 bis del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori;
3. gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;
4. i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;
5. il termine minimo di durata del conferimento;
6. le cause che consentono al socio finanziatore di esercitare il recesso;

7. i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione delle azioni.

Ai soci finanziatori, se la legge lo consente, è attribuito un numero di voti nell'Assemblea generale proporzionale all'entità della partecipazione sottoscritta, in particolare un voto ogni porzione da Euro 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto sino ad un massimo di 20 (venti) voti.

In ogni caso, i soci finanziatori unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori insieme ai soci sovventori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina fino ad un terzo dei complessivi membri dell'organo amministrativo e la designazione di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione di emissione dell'assemblea.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre ai casi previsti dall'art.2347 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione o in ogni caso in base alle condizioni ed ai termini previsti dalla delibera di emissione.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso dei titoli dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Al fine di reperire risorse finanziarie tramite l'emissione delle partecipazioni dei soci finanziatori di cui al presente articolo, si fa comunque riferimento alla possibilità di cui al D.Lgs. 129/2017 di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 24 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - i. dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - ii. dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari, rappresentati da azioni del valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna;
 - iii. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - iv. dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori.
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 - Obblighi della mutualità prevalente

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire ai soci cooperatori i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 25-bis - Clausole non lucrative

La Cooperativa non ha scopo di lucro e, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 D.Lgs. 112/2017, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi

dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 26 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è suddiviso in azioni aventi il valore indicato dall'art. 24.

Salvo quanto previsto per i portatori di strumenti finanziari e i sovventori, nessun socio può avere azioni per un importo superiore al limite previsto dalla legge.

Articolo 27 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio e del bilancio sociale, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 28 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo con le modalità e nella misura stabiliti dall'art. 25 bis, ultimo comma, che precede, e comunque entro i limiti di legge;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione del capitale dei soci sovventori e dei soci finanziatori;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, e fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge. L'assegnazione degli utili può avvenire anche imputando gli stessi a incremento delle partecipazioni sociali.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al precedente articolo 28.

Articolo 29 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci in una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO VIII

GLI ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Articolo 30 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;

- b) la nomina dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina (eventualmente) dell'organo di controllo;
 - d) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
 - e) l'approvazione dei regolamenti interni;
 - f) la deliberazione su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- a) le modifiche dello statuto;
 - g) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - h) le altre materie ad essa attribuita dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 31 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 32 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Pertanto l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto di voto. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Per quanto concerne l'assemblea straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti i punti all'ordine del giorno.

Articolo 33 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Articolo 34 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

TITOLO IX

GLI ORGANI SOCIALI - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 35 - Forme di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori dovranno essere scelti tra persone di condotta specchiata e che abbiano maturato una adeguata esperienza nel mondo del Terzo Settore ovvero che possiedano una adeguata competenza tecnica in relazione alle attività che svolge la cooperativa o alle funzioni interne che deve presidiare.

In ogni caso nel consiglio di amministrazione deve essere eletto un professionista di comprovata esperienza nel settore agricolo e cooperativo.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 36 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultanti lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 37 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Articolo 38 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 39 - deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Articolo 40 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati.

Articolo 41 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO X

GLI ORGANI SOCIALI - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 42 - Nomina e requisiti

L'organo di controllo, sia esso monocratico sia collegiale, o di revisione contabile, se obbligatorio per legge, è nominato dall'assemblea, ed i componenti devono essere in possesso dei requisiti di legge.

L'organo di controllo o il revisore contabile, se nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Articolo 43 - Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge anche in relazione ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre esercita il monitoraggio sull'osservanza di interesse generale delle finalità sociali della Cooperativa e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 D.Lgs. 112/2017.

L'Organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Articolo. 44 - Revisione legale dei conti

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Articolo 45 - Controversie e foro competente

Per qualunque controversia derivante da o collegata al presente statuto, nessuna esclusa, o che nasca in dipendenza da affari sociali o dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente statuto è competente il Tribunale di Firenze

TITOLO XII

SCIoglimento LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 46 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Articolo 47 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti

il capitale sociale eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

Ricorrendone i presupposti, la devoluzione del patrimonio sarà regolata dalla normativa in materia di impresa sociale, la quale prevede che in caso di scioglimento della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/17.

F.TO: Stefano MAGNONI - GIANCARLO ORRU' NOTAIO SIGILLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Maremma e Tirreno autorizzata con aut. GR. AUT. DIR. REG. TOSCANA N. 33242 del 12 luglio 2016.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.